



**OGGETTO: TRIBUTI LOCALI – REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -
MODIFICHE**

Nell'anno **duemilaventitre**, il giorno **due** del mese di **Marzo**, convocato per le ore **21:00**, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Presidente **MILVA PACINI**

All'appello, alle ore 21:10, sono presenti i signori Consiglieri:

LUCA BENESPERI	SINDACO	Presente
MILVA PACINI	PRESIDENTE	Presente
PAOLO SANTICCIOLI	CONSIGLIERE	Presente
RICCARDO COPPINI	CONSIGLIERE	Presente
LUCA BELLI	CONSIGLIERE	Presente
SILVIO BUONO	CONSIGLIERE	Presente
PATRIZIA SANTORO	CONSIGLIERE	Presente
IVAN BINDO	CONSIGLIERE	Presente
ELENA INNOCENTI	CONSIGLIERE	Presente
SIMONA SIRINGO	CONSIGLIERE	Presente
FRANCESCA BIAGIONI	CONSIGLIERE	Presente
MASSIMO VANNUCCINI	CONSIGLIERE	Presente
LUISA TONIONI	CONSIGLIERE	Presente
STEFANO PIERI	CONSIGLIERE	Presente
ALFREDO FABRIZIO NEROZZI	CONSIGLIERE	Presente
MASSIMO BARTOLI	CONSIGLIERE	Presente
ALBERTO GUERCINI	CONSIGLIERE	Assente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, **PAOLA AVETA**.

Partecipano altresì i seguenti Assessori:

FABRIZIO BARONCELLI	VICE-SINDACO	Presente
KATIA GHERARDI	ASSESSORE	Assente
MAURIZIO CIOTTOLI	ASSESSORE	Presente
GRETA AVVANZO	ASSESSORE	Assente
GIULIA FONDI	ASSESSORE	Assente

Scrutatori: **SANTICCIOLI PAOLO - BIAGIONI FRANCESCA - PIERI STEFANO**
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 1 della Legge 14 novembre 1995, n. 481 prevede che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (nel prosieguo ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario*

certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;*

- la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”” (lett. f);*
- *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio 3 integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);*
- *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i);*

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alla disciplina tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;

- l'articolo 1, commi 738 e 780 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 639 e i successivi concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina delle componenti IMU e TASI, ferme restando le disposizioni in merito alla TARI;

RICHIAMATI:

- l'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (nel prosieguo TUEL) che disciplina la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi (articolo 42), fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali (articolo 149) e stabilisce il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo (articolo 151, primo comma);

- l'articolo 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per cui *“Gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 che stabilisce a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la possibilità di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTA la L. 160/2019 *“Bilancio di previsione dello ato per l'anno Finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, con la quale si è disposto che a decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO pertanto che, alla luce della richiamata disposizione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28/09/2020 si è provveduto a trasferire la disciplina regolamentare comunale della componente TARI della IUC in un separato *“Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI)*”;

RICORDATO che il suddetto regolamento è stato successivamente modificato con deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021;

TENUTO CONTO che nell'ambito territoriale del Comune di Agliana è operativo l'ETC denominato ATO Toscana Centro;

PRESO ATTO CHE il comma 691 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2013, n. 147,

così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della Tassa sui rifiuti TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che ALIA Servizi Ambientali SpA (nata dalla fusione per incorporazione in Quadrifoglio Spa delle società Publiambiente SpA, ASM Prato SpA e CIS Srl) è il concessionario affidatario del servizio del ciclo integrato dei rifiuti per ATO Toscana Centro ed effettua alcune attività di back office di gestione tariffe e rapporto con gli utenti per conto del Comune di Agliana, in ragione del servizio accessorio n. 18 del Contratto di Servizio sottoscritto con ATO Toscana Centro in data 31/08/2017, ad esito della specifica gara europea ad evidenza pubblica per l'individuazione del Gestore di Ambito;

TENUTO CONTO CHE Alia Servizi Ambientali Spa è subentrata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in esecuzione della citata fusione per incorporazione, a CIS Srl, soggetto legittimato ad accertare e riscuotere il precedente prelievo della TIA fino al 2013 e affidataria - dal 2013 al 2016 - del servizio di gestione del tributo comunale sui rifiuti rispettivamente TARES/TARI per conto del Comune di Agliana;

VISTA la Delibera ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif, avente ad oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

VISTO, in particolare, l'allegato A della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)";

CONSIDERATO CHE:

- Il comma 2.1 dell'allegato alla suddetta delibera stabilisce che "sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo";

- Il comma 2.2 del TQRIF precisa che "Qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti, tali disposizioni si applicano: a) al gestore delle attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, per le prestazioni inerenti all'attivazione, variazione e cessazione del servizio di cui al Titolo II, ai reclami alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati di cui al Titolo III, ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV, e alle modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V; b) al gestore della raccolta e trasporto e al gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade, ognuno per le attività di propria competenza, con riferimento al ritiro dei rifiuti su chiamata di cui al Titolo VI, agli interventi per disservizi e per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare di cui al Titolo VII, alle disposizioni relative alla continuità e regolarità del servizio di cui al Titolo VIII e al Titolo IX, e alla sicurezza del servizio di cui al Titolo X";

- Il comma 2.4 del TQRIF, stabilisce che "in deroga al precedente comma 2.2, lettera a), l'Ente

territorialmente competente può individuare quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel presente TQRIF inerenti ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, il Gestore delle suddette attività previa intesa con lo stesso e con le Associazioni dei consumatori locali, in luogo del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti";

- l'art. 3 del TQRIF prevede che "Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.";

PRESO ATTO CHE il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), ha previsto quindi l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, in attuazione dell'obiettivo di "far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica";

DATO ATTO CHE l'Ente Territorialmente Competente (ETC) individuato dal TQRIF è rappresentato, nel nostro ambito territoriale, da ATO Toscana Centro e che, pertanto, l'obbligo di cui all'art. 3 compete a quest'ultima Autorità;

CONSIDERATO CHE ARERA ha definito quattro Schemi regolatori con obblighi di servizio e standard generali di qualità differenziati in relazione allo schema regolatorio di appartenenza individuato dall'Ente territorialmente

competente sulla base del livello qualitativo di partenza di ciascuna gestione, determinato in ragione delle prestazioni previste nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigenti;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale di ATO Toscana Centro n. 49 del 28.03.2022 avente ad oggetto "Art. 3 della Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF. Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti. Individuazione dello schema regolatorio delle gestioni presenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Toscana Centro.";

VISTA la Deliberazione assembleare di ATO Toscana Centro n. 18 del 30/09/2022 con cui è stata approvata la Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani prevista dal TQRIF;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 22/12/2022 ad oggetto: TQRIF – Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani – Presa d'atto;

RITENUTO di modificare, per garantire il coordinamento con le disposizioni previste dal TQRIF e dalla Carta della Qualità adottata da ATO Toscana Centro, il vigente Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI) ed apportare altre limitate modifiche di adeguamento alla normativa recente, al solo scopo di perfezionare il dettato regolamentare;

CONSIDERATO CHE le modifiche da apportare al vigente Regolamento TARI sono riportate nell'allegato **A** (Testo degli articoli vigenti con evidenziate le modifiche da apportare) e nell'allegato **B** (Regolamento modificato), parti integranti della presente deliberazione;

VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 211, in particolare:

- l'articolo 15: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360..(..).";

- l'articolo 15-ter: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

VISTO l'art. 42 del TUEL;

DATO ATTO CHE sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti:

- i pareri favorevoli tecnico e contabile, rilasciati ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del TUEL dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Silvia Melani;

- il parere dell'Organo di revisione contabile rilasciato ai sensi dell'art. 239 del TUEL, depositato in atti;

DOPO esame e discussione, nella quale sono intervenuti i seguenti consiglieri e Assessori (vedi trascrizione della registrazione audio-digitale):

Presidente Pacini invita l'assessore Baroncelli ad illustrare il provvedimento.

Assessore Baroncelli illustra.

Bartoli (Movimento 5 Stelle Agliana).

Assessore Baroncelli.

Si procede con le dichiarazioni di voto:

Bartoli (Movimento 5 Stelle Agliana) voto contrario.

Vannuccini (Partito Democratico e Agliana Insieme) voto di astensione.

Buono (Agliana Civica) voto favorevole.

Neruzzi (Agliana Cambia) voto favorevole.

Belli (Lega Salvini Agliana) voto favorevole.

Bindo (Fratelli d'Italia) voto favorevole.

Biagioni (Forza Italia Agliana) voto favorevole.

Presidente Pacini pone in votazione il provvedimento:

CON VOTI favorevoli n. 12 (Lega Salvini Agliana + Agliana Cambia + Fratelli d'Italia + Forza Italia Agliana + Agliana Civica), contrari n. 1 (Movimento 5 Stelle Agliana) ed astenuti n. 3 (Partito Democratico e Agliana Insieme)

DELIBERA

1) di richiamare integralmente le premesse come parti integranti della presente deliberazione;

2) di approvare le modifiche, e prendere atto del nuovo testo così modificato, del Regolamento della tassa sui Rifiuti (TARI) rispettivamente come da allegati **A e B** alla presente deliberazione, che ne costituiscono parti integranti e sostanziali;

3) di dare atto che il suddetto Regolamento, così modificato, risulta coordinato con la Carta della Qualità e conforme al TQRIF, di cui alla Deliberazione ARERA n. 15/2022, per garantire agli utenti, sin dalla fase di avvio della regolazione, certezza, facilità di accesso e un'adeguata conoscenza alle informazioni e agli obblighi dei soggetti (Gestore, Comune e Autorità) coinvolti nell'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

4) di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore con effetto dal 01/01/2023;

5) di dare mandato agli uffici competenti a trasmettere la presente deliberazione, secondo le modalità e i termini di legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico;

DELIBERA ALTRESI'

CON VOTI favorevoli n. 12 (Lega Salvini Agliana + Agliana Cambia + Fratelli d'Italia + Forza Italia Agliana + Agliana Civica), contrari n. 1 (Movimento 5 Stelle Agliana) ed astenuti n. 3 (Partito Democratico e Agliana Insieme) di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi di legge.

PRESIDENTE
MILVA PACINI

SEGRETARIO COMUNALE
PAOLA AVETA